

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 159

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE**

Numero 11 Del 19-03-20

**ORIGINALE**

-----  
Oggetto: **SOMMINISTRAZIONE LAVORO CON RICORSO AD AGENZIA IN=**  
**TERINALE - AFFIDAMENTO**  
-----

Folignano (AP), li 19-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**

## IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 24 del 12.03.2020 con la quale si stabilisce:

- 1) di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento di una figura professionale di categoria "B" da impegnare per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento delle attività interne all'Ufficio Protocollo e Anagrafe;
- 2) di dare irrevocabile mandato al Responsabile del Settore "Servizi Finanziari, Tributi, Personale" per l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo stanziate sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, salvo incrementi futuri.

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;
- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n.368/2001;

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011 e successive modificazioni che recita: "...omissis", *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano ((alle regioni e)) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere*

*superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.*", con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 4bis del D.L. 90/2014, convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale si stabilisce che le limitazioni previste al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

Verificata la riduzione della spesa di personale per gli anni 2019-2020-2021 raffrontata al valore medio del triennio 2011-2013 ex articolo 1 comma 557 quater Legge 296/2006;

Considerato che risulta rispettato il limite relativo alle assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa contenuto nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, pari al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

CONSIDERATA la situazione creatasi a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che nel DPCM del 11 marzo 2020 si raccomanda, tra le altre cose, l'incentivazione delle ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;

DATO ATTO che l'organico dell'Ente, già normalmente ridotto come unità di personale in servizio, con la situazione attuale, a seguito di ferie e/o congedi retribuiti, è ulteriormente diminuito;

VERIFICATO che nell'anno 2009 la spesa sostenuta per le medesime finalità è stata pari ad € 20.040,37;

VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di categoria "B" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le esigenze del I Settore, viste le comunicazioni sopra indicate, da adibire a supporto dell'ufficio Protocollo e Anagrafe, per un periodo necessario al superamento dell'emergenza COVID-19 ed all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura per l'affidamento ad Agenzia di Lavoro il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore, Cat. B, posizione economica B1, del CCNL Comparto Regioni entil Locali, mediante invio di richieste di preventivo a primarie Agenzie di Lavoro, applicando i principi di massima del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.

DATO ATTO, altresì, che: - ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", poiché l'art.19, comma 1, lett. e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro; - l'art.27 del citato Codice stabilisce, in particolare, che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, ai principi generali contenuti nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del Codice, tra i quali si richiamano il rispetto delle disposizioni in tema di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle contenute nel codice civile;

CONSIDERATO che , nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

RILEVATO pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO altresì che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

RITENUTO di dover procedere mediante affidamento diretto garantendo adeguata apertura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 onde la decisione di attuare la procedura di acquisizione di più preventivi da confrontare in ragione delle caratteristiche del servizio, alla congruità del prezzo ed alle modalità di pagamento, dando atto che la somministrazione di lavoro rientra nell'ambito dei contratti esclusi agli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 17, comma 5 lettera g) del citato Decreto Legislativo;

ATTESO che i servizi oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, determinato in seguito all'acquisizione di preventivi.

DATO ATTO che con nota prot. n. 3936 del 13.03.2020 sono state invitate a presentare, entro il 18.03.2020, un preventivo di spesa per la somministrazione di lavoro come sopra indicata, le seguenti Agenzie di Lavoro interinale con sede in Ascoli Piceno: Generazione Vincente S.p.A., During S.p.A., Adecco Italia S.p.A.;

VISTO che alla scadenza dei termini fissati da questo ufficio hanno presentato la loro migliore offerta tutte le Agenzie di Lavoro contattate;

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Decreto n.276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

VISTO che, con nota prot. n. 3953/2020 l'Agenzia Generazione Vincente ha inviato la loro offerta per la somministrazione di lavoro richiesta, e che nella stessa non erano indicate le voci di costo analitiche, per le quali questo ufficio con nota prot. 4002/2020 ha chiesto la relativa specifica;

RILEVATO che l'Agenzia Generazione Vincente S.p.A. non ha contemplato nel costo orario i seguenti elementi:

- 1) Elemento Perequativo € 27,00/mens.
- 2) Ind. Art. 32 € 5,38/mens.

DATO ATTO che dal confronto delle offerte delle Agenzie di Lavoro invitate, il preventivo più conveniente risulta essere quello presentato con nota prot. 4204/2020 dalla Ditta During S.p.A. con sede legale in Via Giovanni Carlo Cavalli, 42, 10138 Torino e Sede Amministrativa Via F. Brioschi, 62 , 20141 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 13434210152, che ha offerto per la somministrazione di un addetto cat. B1 del CCNL Regioni-Enti Locali pari ad € 17,15 retribuzione oraria oltre IVA 22% su aggio dovuto all'agenzia di € 0,79;

RITENUTO di dover provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa la somministrazione di lavoro per n. 1 figura professionale cat B economico B1 per n. 20 ore settimanali dal 23.03.2020 al 31.12.2020, per un importo pari ad € 15.000 di cui € 14.228,96 a titolo di retribuzione al lavoratore ed € 139,04 per IVA 22% da applicare al compenso di € 632,00 da corrispondere alla agenzia;

ATTESO che è stato assegnato al presente affidamento il codice CIG Z432C7F7AB;

Visto il DURC INPS\_19581567 con scadenza validità 28.06.2020

Visto il TUEL – D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto l'art.163 del D. Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1) di procedere, per quanto in premessa ad affidare alla società DURING S.p.A. Agenzia per il Lavoro con sede legale in Torino – Via Giovanni Carlo Cavalli, 42, P.I. 13434210152, l'incarico per la somministrazione di n. 1 figura professionale di categoria B1 del CCNL Regioni-Enti Locali da impiegare per lo svolgimento delle attività interne all'Ufficio Protocollo e Anagrafe presso il I Settore per 40 settimane a decorrere dal 23.03.2020 fino al 31.12.2020 per la somma complessiva di €. 15.000

2) di impegnare la spesa complessiva di €. 15.000 al Cap. 1100/11 "Trasferimenti per

somministrazione lavoro mediante agenzia interinale esercizio 2020;

3) Il CIG del presente atto è il seguente:Z432C7F7AB

Il presente atto viene trasmesso in data ..... al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), li 19-03-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ....  
Imp. nn. ....  
Liq. nn. ....

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**

**La presente determinazione:**

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**